

RESPONSABILITA' CIVILE (CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE) E PENALE DEL DIPENDENTE - PROCEDURA

1 – La L. 312/1980 esonera il personale scolastico dall'obbligo di stare in giudizio, riconoscendo come unico legittimato passivo l'Amministrazione scolastica, ossia il MIUR (è esclusa in radice la possibilità che gli insegnanti siano direttamente citati in giudizio nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, sia per danni arrecati da un alunno a un altro alunno - responsabilità extracontrattuale, art. 2048 c.c., sia per danni arrecati dall'allievo a se stesso - responsabilità contrattuale, art. 1218 c.c.);

2 - il MIUR avrà l'obbligo di risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalersi sul personale (l'insegnante è poi obbligato, in via di rivalsa, solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave, limite quest'ultimo, che opera verso l'Amministrazione, ma non verso i terzi);

3 - la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.): reati commissivi e omissivi (reati contro la P.A. e reati contro l'integrità fisica, morale e/o sessuale dei minori affidati alle cure scolastiche);

4 – per i reati procedibili d'ufficio: segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale;

5 – segnalazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale;

6 – eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

7 - LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE. Entrambe le forme di responsabilità comportano l'obbligo del risarcimento del danno per equivalente (somma di denaro) o in forma specifica (ripristinando la situazione preesistente).

La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c.: se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Perché sorga, in capo al debitore, l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che fra l'inadempimento e il danno sussista un rapporto di causalità (danno come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento).

La responsabilità extracontrattuale è prevista dall'art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno. È ingiusto il danno che consiste nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento. Generalmente l'obbligo di risarcire il danno incombe su chi ha commesso il fatto illecito. In alcuni casi è prevista la responsabilità di un altro soggetto (responsabilità indiretta o per fatto altrui: responsabilità degli insegnanti per i fatti illeciti commessi dagli alunni, art. 2048 c.c. In tali casi, la responsabilità è esclusa se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto).

Nel 2000 la Cassazione ha ammesso l'applicabilità della responsabilità extracontrattuale anche alla P.A. (artt. 2043 ss. c.c.): è stato riconosciuto il diritto dei privati di citare in giudizio la P.A. per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti illeciti.

Il personale docente e non docente ha un obbligo giuridico di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni, durante il “periodo in cui sono affidati alla scuola” (culpa in vigilando e responsabilità per omissione). L'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, compresi il periodo destinato alla ricreazione, le uscite didattiche ... L'obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi e all'età. Ai sensi dell'art. 2048, c.c., del fatto illecito del minore rispondono i precettori ... Va qualificato “precettore”, il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione e istruzione. Anche al DS spetta la qualifica di “precettore”.

Il personale scolastico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale se non rispetta l'obbligo di vigilanza sugli allievi, e a titolo di responsabilità contrattuale se non osserva gli obblighi che gli derivano dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Gli elementi costitutivi di un illecito civile sono:

- l'azione o omissione idonea a provocare un fatto dannoso;
- il rapporto di causalità tra il comportamento oggettivo e l'evento;
- il comportamento perpetrato in violazione di un diritto garantito dalla norma o di un interesse giuridicamente protetto;
- l'elemento psicologico: il fatto deve essere doloso o colposo.

La responsabilità personale del docente o del DS nasce esclusivamente per colpa grave o per dolo (smarrimento plichi contenenti i temi degli esami di Stato). Può integrare la colpa grave anche l'ignoranza o l'inosservanza di una legge e in tal caso il livello di colpevolezza va desunto dal grado di professionalità e dalla qualifica del soggetto.

8 - I DANNI CAUSATI DAGLI ALUNNI. La quasi totalità degli alunni a scuola è minorenni, la legge presuppone quindi la loro totale incapacità di agire. Rispondono degli atti illeciti compiuti dai minori, coloro che hanno su di loro un obbligo di vigilanza, ossia in generale i genitori (o il tutore) e la scuola nel periodo in cui i minori si trovano a frequentarla. La responsabilità dei precettori ai sensi dell'art. 2048 per i danni cagionati dagli allievi non vale per gli allievi maggiorenni.

Occorre ora soffermarsi sulle due principali fattispecie: il danno causato dall'allievo a sé stesso (danno da autolesione) e il danno causato dall'allievo a un terzo.

Se un alunno inciampa e si frattura un dente: in tal caso si tratta di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. poiché la scuola, con l'iscrizione dell'alunno, assume l'obbligo di vigilare e sorvegliare sull'alunno proprio in virtù del contratto concluso tra l'istituto scolastico e la famiglia. È contrattuale anche la responsabilità che sorge in capo al docente, poiché tra insegnante e alunno si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il docente assume anche l'obbligo di vigilanza. Il vincolo giuridico che si instaura non deriva da un contratto che viene stipulato solo tra la famiglia e la scuola, ma, da un “contatto sociale qualificato”, poiché l'alunno e il docente non stipulano un accordo scritto ma entrano in contatto. Tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (responsabilità contrattuale).

Perché è importante distinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale? Perché in caso di responsabilità contrattuale, la prova di aver subito il danno nel corso dell'orario scolastico deve essere fornita dal danneggiato, mentre la scuola

dovrà dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile (l'alunno gioca e scivola da solo, senza nessun nesso causale di tipo ambientale).

Rientra, invece, nella responsabilità extracontrattuale il caso dell'alunno colpito da un compagno (danno causato da un alunno a un terzo). Secondo l'art. 2048 c.c. i precettori e gli insegnanti sono responsabili del danno causato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Tali soggetti sono liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto (evento imprevedibile e repentino). L'adeguata vigilanza, prevista dall'articolo 2048 c.c., presuppone l'adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo. La responsabilità per culpa in vigilando richiede che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del docente.

La parte danneggiata, o chi ne fa le veci in caso di minori (genitori), deve chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'evento lesivo. Se l'amministrazione scolastica non provvede al risarcimento, dovrà essere introdotto un giudizio civile. Tale azione comporta la citazione in giudizio del responsabile dell'evento dannoso e di chi aveva l'obbligo di vigilare. Se colui che ha commesso il fatto è minorenni verranno chiamati in giudizio i genitori. L'art. 28 Cost. prevede che «i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici» □ responsabilità civile del dipendente + responsabilità solidale dello Stato, che potrà agire in rivalsa contro il dipendente solo nei casi di dolo o colpa grave.

9 - AZIONE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE. L'azione di risarcimento nei confronti del dipendente può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, sussista anche la responsabilità dello Stato. La P.A. che abbia risarcito il danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo. Si considera danno ingiusto, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave.

Per quanto riguarda l'Amministrazione scolastica, la L. 312/1980 esonera il personale scolastico dall'obbligo di stare in giudizio, riconoscendo come unico legittimato passivo l'Amministrazione scolastica, ossia il MIUR. Il MIUR avrà l'obbligo di risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalersi sul personale.

Al danno patrimoniale (spese mediche, spese di riparazione ecc.), può aggiungersi, il danno non patrimoniale, cioè la lesione dell'integrità psicofisica (tabelle elaborate dai tribunali).

E' esclusa in radice la possibilità che gli insegnanti siano direttamente citati in giudizio nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, sia per danni arrecati da un alunno a un altro alunno (responsabilità extracontrattuale, art. 2048 c.c.), sia per danni arrecati dall'allievo a se stesso (responsabilità contrattuale, art. 1218 c.c.). L'insegnante è poi obbligato, in via di rivalsa, solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave, limite quest'ultimo, che opera verso l'Amministrazione, ma non verso i terzi.

10 - LA RESPONSABILITÀ PENALE DI DS E DOCENTI. L'art. 27 Cost. cristallizza il principio in base al quale la responsabilità penale è personale (reati commissivi e omissivi: reati omissivi propri, i quali consistono in una pura omissione e sono privi di evento naturalistico, reati di «pura condotta» omissiva: omessa denuncia di reato

da parte del pubblico ufficiale - art. 361 c.p.; reati omissivi impropri, nei quali alla condotta omissiva segue la produzione di un evento naturalistico: ad esempio l'infermiera che non fa un'iniezione salva-vita al paziente risponde di omicidio). Il reato omissivo riguarda soggetti che rivestono una posizione di garanzia (personale scolastico, tenuto a vigilare sui propri alunni). L'obbligo di garanzia prevede due sottocategorie: la posizione di protezione e quella di controllo. La prima ha lo scopo di preservare determinati beni giuridici dai pericoli (posizione di protezione del personale scolastico); la posizione di controllo mira a neutralizzare fonti di pericolo (il DS e la pericolosità dell'edificio). Normalmente gli eventi lesivi che si realizzano all'interno degli edifici scolastici sono conseguenza di azioni colpose, attribuibili a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi (art. 43 c.p.). I profili di responsabilità penale degli operatori scolastici sono inquadrabili in due grandi categorie:

reati contro la P.A.: reati commessi da un pubblico dipendente, connotati da un abuso o da un uso distorto della pubblica funzione. Si definiscono reati propri in quanto l'autore per poterli commettere deve ricoprire uno specifico incarico;

reati contro l'integrità fisica, morale e/o sessuale dei minori affidati alle cure scolastiche: sono a carico dell'amministrazione scolastica vari adempimenti, fra cui la tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale e alle Procure regionali presso la Corte dei conti ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale, nonché l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti coinvolti. (vedi Parte VIII)

Reati tipici per il personale scolastico (compreso il DS) sono:

- falso materiale o ideologico;
- omissione o abuso in atti d'ufficio;
- peculato, corruzione, concussione, malversazione.

Il reato di omissione di atti d'ufficio è il più frequente (art. 328 c.p.) e prevede due fattispecie distinte:

la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il quale rifiuti indebitamente un atto che, per ragioni del suo ufficio, debba essere compiuto (comma 1);

la condotta consistente nel non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi abbia interesse, l'atto dovuto, senza ragioni.

E' necessario che sussistano i seguenti presupposti:

- una richiesta scritta del privato (messa in mora), da cui decorre il termine di 30 giorni per l'adozione dell'atto dovuto o per la formulazione della risposta negativa. La richiesta deve provenire da un soggetto che abbia un interesse qualificato;
- un obbligo di avvio del procedimento, non essendo sufficiente la mera richiesta del privato, che potrebbe avere un oggetto non attinente ai compiti dell'Amministrazione interpellata;
- il silenzio dell'Amministrazione, la quale non giustifichi il ritardo.

Pertanto, se un genitore si rivolge alla scuola con un'istanza di accesso agli atti, l'istituto, nella persona del DS, è tenuta a provvedere; in questo caso, il silenzio dell'Amministrazione equivale a un provvedimento di assenso e non sarà integrato il reato di omissione di atti d'ufficio. Al contrario, se vi è un obbligo di provvedere con un atto scritto, la mancata emanazione dell'atto integra l'omissione di atti d'ufficio.

Sono altresì forme gravi di responsabilità penale i reati di falso materiale, come le attestazioni false, consistenti nella dichiarazione dell'insegnante della sua presenza in classe non rispondente al vero (reato di falsità materiale. art. 476 c.p.), oppure la sottoscrizione di un verbale d'esame di una commissione esaminatrice da parte di un docente che non abbia assistito alla prova (falsità ideologica). La contraffazione o l'alterazione del registro di classe (che è un atto pubblico) configura il reato di falso in atto pubblico.

11 - I REATI CONTRO L'INTEGRITÀ FISICA, MORALE E/O SESSUALE DEGLI ALUNNI

Reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.): «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ... se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente». Ai fini della punibilità del fatto occorre che il soggetto agente adoperi in modo distorto uno strumento astrattamente considerato come lecito dall'ordinamento. Il reato in esame non ricorre quando i mezzi adoperati siano oggettivamente incompatibili con l'attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici.

12 – REATO DI MOLESTIE SESSUALI. VEDI FILE SPECIFICO.

13 – PROCEDURA IN CASO DI REATI NEI CONFRONTI DI MINORI. Se un docente sospetti o ritenga sia palese una situazione pregiudizievole per il minore può segnalarlo al DS, il quale provvederà, a sua volta, a sollecitare l'intervento dei servizi sociali. L'assistente sociale procede ad un primo accertamento dei fatti, mediante raccolta di informazioni, a volte previo consenso dei genitori del minore, altre volte, a prescindere dal suddetto consenso. All'esito di queste attività, l'assistente medesimo valuterà come procedere, a seconda dei casi.

14 – REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO. Nel caso in cui, invece, sia stato commesso uno dei reati per cui è previsto l'obbligo di denuncia, il DS dovrà denunciare all'Autorità giudiziaria la commissione del reato, pena l'applicazione dell'art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale); un docente che abbia avuto notizia di un reato, deve segnalarla al DS, che ha l'obbligo di denunciarlo alla Procura della Repubblica competente (o alla Polizia); se invece il DS ha effettuato la segnalazione di una potenziale commissione di reato all'assistente sociale, sarà quest'ultimo che sarà obbligato a effettuare la denuncia alla suddetta Procura.

E' previsto quindi un obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio in capo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (collaboratore scolastico): esposto alle Forze dell'ordine o segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Mentre la segnalazione è finalizzata a proteggere il minore da una probabile o accertata situazione di pregiudizio, la denuncia è finalizzata a punire un reato, instaurando un processo penale; per i minorenni, sia la segnalazione che la denuncia, devono essere presentate alla Procura della Repubblica per i minorenni la quale, svolti i dovuti accertamenti, valuterà se procedere o meno, rivolgendosi al Tribunale dei minorenni.

15 - ALCUNI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO. Artt. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 (Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina), 512 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 591 c.p. (Abbandono di persone minori

o incapaci), art. 609bis e 609ter c.p. (Violenza sessuale su minore di 14 anni); art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile); art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile); art. 600quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico riguardante minori) ecc., nonché le ipotesi di bullismo, che si traducano in condotte penalmente rilevanti (percosse, lesioni personali ecc.).

16 - VERBALE. Verbalizzare l'incontro con colui che riferisce il reato e far partecipare anche un collaboratore. Non informare l'indagato. Il verbale va protocollato e poi depositato nel protocollo riservato. Anche se è un minore a segnalare il reato. Non informare genitori. Casi in cui il giudice ha disposto l'installazione di telecamere senza avvisare DS.;

17 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. Valutare se è opportuno iniziare un procedimento disciplinare e utilizzare la Password riservata.

18 – SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI. E' necessario inviare una segnalazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale.

19 - SEGNALAZIONE E DENUNCIA. Mentre la segnalazione è finalizzata a proteggere il minore da una probabile o accertata situazione di pregiudizio, la denuncia è finalizzata a punire un reato, instaurando un processo penale. Per quanto riguarda i soggetti titolari del potere di segnalazione e di denuncia, sono diversi a seconda della situazione.

In ambito scolastico, in particolare, garante della tutela del minore è l'Istituto scolastico, nelle persone del DS, dei docenti, degli ausiliari; questi soggetti, poi, possono decidere di sollecitare l'intervento dei servizi sociali e, quindi, di un assistente sociale.

L'assistente sociale è l'operatore dei servizi sociali, cioè colui che rende operativa l'attività degli stessi, nei vari settori (prevenzione, sostegno e recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative). L'assistente sociale collabora anche con l'Autorità giudiziaria, svolgendo, però, solo una funzione tecnico-professionale.

La legge 19 luglio 1991, n. 216 attribuisce alle istituzioni scolastiche e ai servizi sociali, il potere di segnalare all'Autorità giudiziaria competente alcune situazioni di pregiudizio, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia da parte del Tribunale dei minorenni, in particolari situazioni (es. condotta del genitore pregiudizievole ai figli ex art. 333 c.c.). Se, ad esempio, quindi, un docente sospetti o ritenga sia palese una situazione pregiudizievole per il minore può segnalarlo al DS, il quale provvederà, a sua volta, a sollecitare l'intervento dei servizi sociali. Nel caso in cui, invece, sia stato commesso uno dei reati per cui è previsto l'obbligo di denuncia, il DS dovrà denunciare all'Autorità giudiziaria la commissione del reato, pena l'applicazione dell'art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale).

Il DS, così come l'assistente sociale, è pubblico ufficiale (art. 357 c.p.); ai bidelli, si riconosce la qualità di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) (funzioni di vigilanza).

Art. 331 c.p.p.: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è

attribuito». Quindi, anche il bidello che abbia avuto notizia di un reato perseguibili d'ufficio, sarà obbligato alla suddetta denuncia, pena l'applicazione dell'art. 362.

Dunque, l'assistente sociale, una volta ricevuta notizia di una potenziale situazione di pregiudizio per il minore, procede ad un primo accertamento dei fatti, mediante raccolta di informazioni, a volte previo consenso dei genitori del minore, altre volte, a prescindere dal suddetto consenso.

All'esito di queste attività, l'assistente medesimo valuterà come procedere, a seconda dei casi:

- abbia posto in essere tutte quelle attività ed iniziative che ha ritenuto utili, con successo, nel senso che ha ritenuto possibile formulare un progetto di intervento per il minore;
- abbia ritenuto la situazione non recuperabile (es. il contesto familiare costituisce un rischio per il minore). In questi casi:
 - a) potrebbe aver accertato l'esistenza dei uno dei presupposti previsti dalla legge per procedere obbligatoriamente alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente (es. minorenni moralmente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri; minore d'età in stato di abbandono; prostituzione).
L. 184/1983; «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni del minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».
 - b) potrebbe aver accertato la commissione di uno dei reati per i quali è previsto l'obbligo di denuncia alla suddetta Autorità giudiziaria.

Quindi, sia la segnalazione che la denuncia - sia nel caso in cui a presentarla sia l'istituzione scolastica (nella persona del DS, sia nel caso in cui sia l'assistente sociale), non avendo questi soggetti legittimazione processuale - sono presentate sempre alla Procura della Repubblica per i minorenni la quale, svolti i dovuti accertamenti, valuterà se procedere o meno, rivolgendosi al Tribunale dei minorenni.

20 - IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA SCUOLA NELLA TUTELA DEI MINORI – Un docente che abbia avuto notizia di un reato procedibile d'ufficio deve segnalarlo al DS, che ha l'obbligo di denunciarlo alla Procura della Repubblica competente (o alla Polizia); se invece il DS ha effettuato la segnalazione di una potenziale commissione di reato all'assistente sociale, sarà quest'ultimo che sarà obbligato a effettuare la denuncia alla suddetta Procura.

21 - REATI A DANNO DI MINORI E RESPONSABILITA' DEL DS. In ambito scolastico i più significativi reati a danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono:

- la violazione di obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
- l'abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)
- i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.)
- le lesioni personali con prognosi superiore ai 20 gg o causa di malattie che mettono in pericolo la vita (art. art. 582 c.p.)
- l'abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)

Quando viene a conoscenza di tale tipologia di reati, il dirigente scolastico, in qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della repubblica competente o a organi di Pulizia Giudiziaria del territorio (Carabinieri, Polizia di Stato). Il personale docente e non docente della scuola venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di una notizia di reato assolve invece l'obbligo di denuncia comunicandola al dirigente scolastico, il solo titolare nell'istituzione scolastica della rappresentanza esterna e delle relazioni con l'esterno. In caso di assenza del dirigente scolastico e nell'impossibilità di effettuare la comunicazione per qualsiasi motivo, il personale della scuola che abbia avuto notizia di reato dovrà presentare personalmente la denuncia all'autorità giudiziaria. La segnalazione a soggetti diversi, anche se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve l'obbligo.

Nel caso di segnalazioni di sospetto abuso o maltrattamento in ambito familiare o scolastico, non bisogna assolutamente avvisare dell'avvenuta denuncia né convocare i soggetti responsabili dei presunti abusi, in quanto la segnalazione rientra nel segreto istruttorio relativo alla fase delle indagini penali.

Quando il Dirigente scolastico viene a conoscenza di situazioni cosiddette "di pregiudizio" in cui viva un minore (stato di sofferenza, carenze legate al contesto familiare ed extrafamiliare in cui è inserito, tali da incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e sviluppo), deve darne segnalazione al Responsabile del Servizio Sociale. Tale segnalazione non sostituisce l'obbligo di denuncia, nel caso in cui si ravvisino in tali situazioni veri e propri reati.

22 - REATI COMMESSI DA MINORI. Le fattispecie più comuni di reati commessi da minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono:

- reati riferibili al c.d. "bullismo": violenza privata, estorsione, ingiuria, diffamazione, atti persecutori;
- discriminazioni a sfondo razziale, politico o sessuale;
- violenza fisica e/o sessuale;
- realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico;
- atti vandalici e danneggiamento;
- detenzione a fine di spaccio e cessione di stupefacenti.

Il Dirigente scolastico, ricevuta la notizia di un reato commesso da uno studente all'interno dell'istituto, è obbligato a denunciarlo all'autorità giudiziaria, anche se lo studente è un minore di anni 14 non imputabile, dal momento che spetta al Tribunale dei Minori la valutazione circa le eventuali misure extra-penali da applicare. Il minore di anni 18 che ha già compiuto 14 anni, se capace di intendere e volere, è invece imputabile (art. 98 c.p.).

La denuncia può essere fatta in forma orale presso gli uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri o trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei Minori. Anche in questo caso la tempestività è correlata alla gravità dei fatti.

E' opportuno che l'informazione alla famiglia dell'avvenuta denuncia di presunto reato venga gestita in accordo con la Procura, dal momento che la norma impone che, in caso di minori, l'informazione di garanzia sia notificata anche ai genitori.